

vemente corretti in caso di mancanza a questo risoluto ordine.

IV. Ad oggetto di oviare possibilmente agl'inconvenienti si prescrive, che vengano osservate nelle preaccennate Riduzioni, e Vicinie le Leggi in proposito di quelli, che hanno ingresso nelle medesime, cioè ch'entri il solo Capo di famiglia, o in caso di legittimo impedimento, un sostituto, e non altri, purchè abbia compita l'età d'anni 18.; e rapporto alle unioni delle Scuole Laiche, e Confraternite dovrà osservarsi il metodo voluto dalle Leggi.

V. Riputando poi conveniente di agevolare a' Villici per le loro Riduzioni, e Vicinie l'obbligo della dipendenza dalle mentovate licenze, dichiara che restano dispensati da tali licenze ne' soli casi, che debbano prestarsi all'esecuzione di qualche ordine degli Officj Militari, di Sanità, o instantanei di competente pubblica Autorità; a condizione però che si tratti del modo d'esecuzione, non già di contraponere a detti ordini, e molto meno che si versi sopra altri affari, in pena come nel primo articolo in caso di contravvenzione.

Ed il presente affine abbia a riportare la sua inviolabile esecuzione, ed osservanza in materia così gelosa, ed importante, sarà stampato, pubblicato da tutti i Parrochi, ed affisso ne' luoghi soliti, ed alle porte delle